Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

RINA
UNI CEI 11352:2014
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)

Membro della CISQ
RINA
ISO 9001 · ISO 14001
Sistema Gestione Integrato

Aura Energy
Progetta e costruisce la tua efficienza

Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Il provvedimento stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria entro il 2020.

E' suddiviso in tre Titoli:

Titolo II - Efficienza nell'uso dell'energia

Titolo III - Efficienza nella fornitura dell'energia

Titolo IV - Disposizioni orizzontali

Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Titolo II - Efficienza nell'uso dell'energia
- Misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici
- Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici della Pubblica Amministrazione
- Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia nelle aziende
- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Titolo III - Efficienza nella fornitura dell'energia
- Promozione dell'efficienza per il riscaldamento ed il raffreddamento
- Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

Titolo IV - Disposizioni orizzontali
- Qualificazione, accreditamento e certificazione degli operatori
- Azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione in ambito efficienza energetica
- Servizi e misure per la promozione dell'efficienza energetica
- Creazione di un fondo nazionale per l'efficienza energetica

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA *MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIOE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

La Pubblica Amministrazione deve realizzare interventi di riqualificazione energetica sui propri edifici.

Per la realizzazione di questi interventi le pubbliche amministrazioni centrali possono agire tramite l'intervento di una o più E.S.Co, ricorrere allo strumento del finanziamento tramite terzi ed ai contratti di rendimento energetico.

E' previsto il riassegnamento a tale scopo di risorse derivanti da diversi fondi.

Rimane naturalmente aperta la possibilità di ricorrere a risorse già derivanti da strumenti di incentivazione dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, come ad esempio il Conto Termico od i TEE (Certificati Bianchi).

In particolare nel caso del Conto Termico è stata introdotta la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo tramite acconti e successivi stati di avanzamento lavori.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'IMPRESA PRIVATA
DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

L'Articolo 8 è il cuore del decreto per quanto riguarda i privati che svolgono attività d'impresa.

Vengono stabiliti obblighi per le cosiddette Grandi Imprese, mentre sono previsti programmi di sostegno tendenti ad incentivare le diagnosi energetiche e l'adozione di sistemi di gestione ambientale nelle PMI.

Questi incentivi saranno concessi a seguito della effettiva realizzazione degli interventi identificati nelle diagnosi od all'ottenimento della certificazione nel caso di creazione di un Sistema di Gestione Ambientale.

A tal fine sono stanziati fino ad un massimo di 15 milioni di Euro annui da qui al 2020, per un totale complessivo massimo di 105 milioni di Euro.

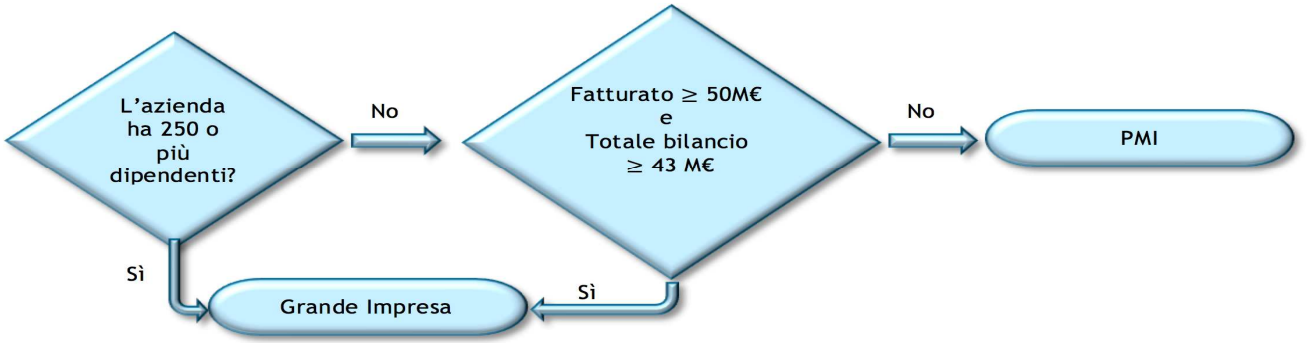
LE GRANDI IMPRESE E LE PMI

Le definizioni dell'Art. 2 ai commi v) e cc) lasciano alcuni dubbi sulla distinzione fra Grandi Imprese e PMI.
Cerchiamo di colmarla ricorrendo al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/04/2005 contenente la definizione di PMI:

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati,
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ne consegue che se manca una delle due condizioni l'azienda va considerata Grande Impresa.



LE IMPRESE ENERGIVORE

Sono definite "**imprese energivore**" quelle imprese che nel corso dell'annualità vedano verificate entrambe le condizioni seguenti:

a. abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica

b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività ed il valore del fatturato non sia inferiore al 3%

(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 5 aprile 2013)

Obblighi per le Grandi imprese non energivore

Eseguire una "diagnosi energetica" in tutti i siti produttivi nazionali entro il 5 dicembre 2015 (successivamente ogni 4 anni) e comunicare i risultati all'ENEA

Non sono soggette le imprese che hanno adottato Sistemi di Gestione conformi alle norme:

EMAS
ISO 50001
ISO 14001

a patto che il sistema in questione includa un audit energetico conforme alle indicazioni dell'allegato 2 del presente decreto

Obblighi per le imprese energivore

Le imprese a forte consumo d'energia, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a eseguire le medesime "diagnosi energetiche" delle Grandi Imprese, con le medesime scadenze
e dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati

Oppure

Adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 con audit eseguito secondo i criteri dell'All.2

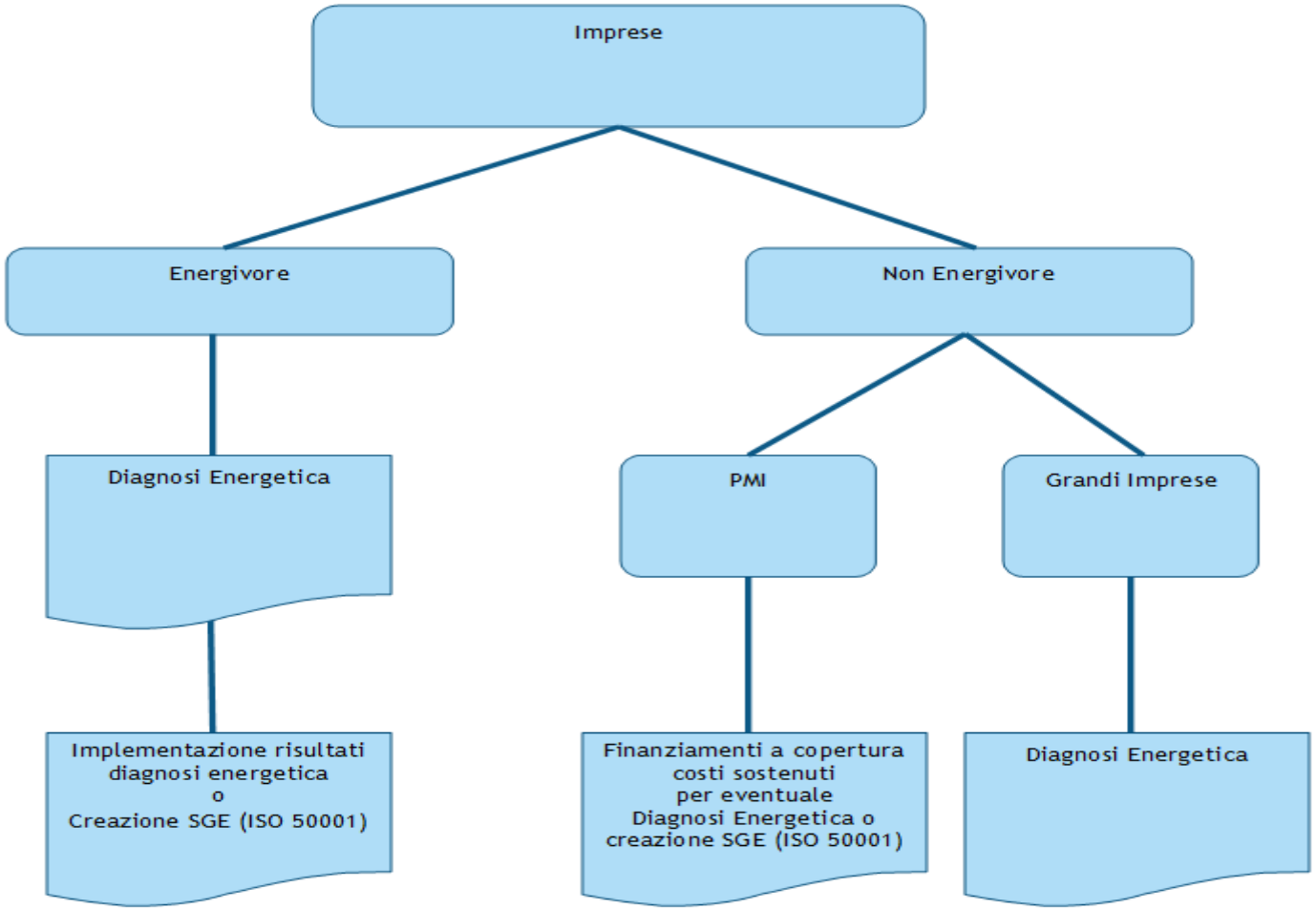
Le PMI non energivore

Entro fine 2014 il Ministero per lo Sviluppo Economico pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e destinati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione energetica conformi alla norma ISO 50001.

A tal fine sono stanziati fino ad un massimo di 15 milioni di Euro annui da qui al 2020, per un totale complessivo massimo di 105 milioni di Euro di cofinanziamento.

Questi incentivi saranno concessi a seguito della effettiva realizzazione degli interventi identificati nelle diagnosi od all'ottenimento della certificazione ISO 50001.

Quadro generale di adempimenti ed opportunità



Aura Energy

Progetta e costruisce la tua efficienza

Criteri minimi per gli audit energetici

Sono definiti nell'allegato 2 e possono essere così riassunti:

- Sono basati su dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili
- Comprendono l'esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici, attività, impianti industriali, trasporto
- Si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, non sui periodi di ammortamento
- Sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi della situazione energetica globale in modo da individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento significative
- Consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte per poter fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi

Chi può eseguire gli audit

- Società di Servizi Energetici (E.S.Co)
- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)
- Auditor Energetici
- ISPRA solo per lo schema volontario EMAS

Dal 19 luglio 2016

- Società di Servizi Energetici (ESCo) certificate UNI CEI 11352
- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339
- Auditor Energetici certificati secondo norme UNI CEI di prossima elaborazione (entro 15 gennaio 2015)
- ISPRA solo per lo schema volontario EMAS

AURA ENERGY

In un contesto che disciplina, ed in alcuni casi impone, le diagnosi energetiche, Aura Energy si presenta fra gli operatori con professionalità e caratteristiche già adeguate alle future richieste normative.

Sulla base di quanto sopra, formuliamo la nostra offerta di diagnosi energetica suddividendola in due parti distinte.

- La prima si riferisce ad una diagnosi meno approfondita che chiameremo **Audit Energetico**. Il risultato principale di un Audit Energetico è, oltre al rispetto della normativa, l'individuazione delle opportunità di intervento per l'efficientamento ed il loro ordinamento progressivo in base all'efficacia ed al costo dell'intervento stesso

- La seconda offerta è relativa invece ad un **Piano Energetico**, comprensivo anche di progettazione preliminare, studio delle forme di incentivazione per la realizzazione delle opere.

AURA ENERGY
AUDIT ENERGETICO

In un contesto che disciplina, ed in alcuni casi impone, le diagnosi energetiche, Aura Energy si presenta fra gli operatori con professionalità e caratteristiche già adeguate alle future richieste normative.

Sulla base di quanto sopra, formuliamo la nostra offerta di diagnosi energetica suddividendola in due parti distinte.

- La prima si riferisce ad una diagnosi meno approfondita che chiameremo **Audit Energetico**. Il risultato principale di un Audit Energetico è, oltre al rispetto della normativa, l'individuazione delle opportunità di intervento per l'efficientamento ed il loro ordinamento progressivo in base all'efficacia ed al costo dell'intervento stesso

- La seconda offerta è relativa invece ad un **Piano Energetico**, comprensivo anche di progettazione preliminare, studio delle forme di incentivazione per la realizzazione delle opere.

AURA ENERGY
AUDIT ENERGETICO

La diagnosi energetica (Audit Energetico) consente di ottenere una fotografia della situazione energetica dell'azienda. Si articola nelle seguenti attività:

- analisi del processo produttivo;
- identificazione delle fonti attuali di energia;
- identificazione delle aree di uso significativo dell'energia con definizione delle campagne di misura sulla base della configurazione tecnica di sistema esistente;
- identificazione di inefficienze operative ed energetiche eventuali;
- determinazione delle prestazioni energetiche di infrastrutture, apparecchiature, processi, sistemi;
- identificazione e descrizione delle principali opportunità di miglioramento
- definizione delle priorità degli interventi di miglioramento.

L'attività viene svolta tramite:

- la raccolta e la lettura dei documenti pertinenti dell'Azienda;
- un sopralluogo per la analisi dei processi e per la rilevazione dei dati necessari;
- la preparazione del report finale.

AURA ENERGY
PIANO ENERGETICO

Il Piano Energetico si articola nelle attività seguenti:

- individuazione azioni ordinarie (azioni manutentive, procedure di gestione, …)
- definizione degli interventi sulle strutture edilizie
- redazione dell'APE ante operam;
- studio della soluzione architettonico-compositiva con elaborati grafici di progetto, ..;
- diagnosi del sistema di riscaldamento/raffrescamento e trattamento aria con proposta di interventi atti a migliorane l'efficienza anche mediante l'installazione di sistemi di monitoraggio e controllo locale e/o centralizzato;
- valutazione dei benefici apportabili da un impianto fotovoltaico opportunamente dimensionato per ottimizzare l'autoconsumo;
- valutazione dei benefici a seguito di una razionalizzazione del sistema di illuminazione interno ed esterno con l'utilizzo di sistemi di illuminazione a led ed eventuale installazione di sensori di controllo ove ritenuto utile;
- valutazione effetti da un punto di vista energetico, economico ed ambientale dei singoli interventi proposti;
- valutazione dei costi di manutenzione degli interventi proposti e confronto con la situazione attuale;
- individuazione di possibili forme di incentivazione volte a coprire i costi di intervento;
- definizione di indicatori di performance.

La valutazione degli interventi è comprensiva di computo metrico estimativo e progettazione preliminare delle attività ritenute interessanti a seguito di valutazione congiunta.

AURA ENERGY
PROSSIMI PASSI

Definizione dell'ambito

Preparazione di una nostra proposta per Audit Energetico

Preparazione di una nostra proposta per Piano Energetico